



COMUNE DI MASI

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. ____ del 30.03.2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Classificazione del Comune

Art. 3: Presupposto del canone

Art. 4: Soggetti passivi

Art. 5: Le tariffe

Art. 6: Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

Art. 7: Esenzione del canone

Art. 8: Modalità di dichiarazione

Art. 9: Versamento del canone

Art. 10: Rimborsi

Art. 11: Riscossione coattiva

Art. 12: Funzionario responsabile

Art. 13: Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 14: Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

Art. 15: Suddivisione del territorio in zone

Art. 16: Determinazione del canone per le occupazioni

Art. 17: Tariffa per le occupazioni sottosuolo

Art. 18: Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Art. 19 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Art. 20: Tipologia di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

Art. 21: Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

Art. 22: Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

Art. 23: Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

Art. 24: Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 25: Domanda di concessione

Art. 26: Procedimento di rilascio della concessione

Art. 27: Occupazione a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

Art. 28: Obblighi del concessionario

Art. 29: Mestieri girovaghi ed artisti di strada

Art. 30: Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

Art. 31: Autorizzazione ai lavori

Art. 32: Occupazione con ponti e scale

Art. 33: Occupazione con tende e tendoni

Art. 34: Durata e rinnovo della concessione

Art. 35: Decadenza della concessione

Art. 36: Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

Art. 37: Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

Art. 38: Rinuncia all'occupazione

Art. 39: Domanda e documentazione

[Art. 40: Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni](#)

[Art. 41: Obblighi per il titolare dell'autorizzazioni](#)

[Art. 42: Decadenza dell'autorizzazione](#)

[Art. 43: Revoca dell'autorizzazione](#)

[Art. 44: Variazione del messaggio pubblicitario](#)

[Art. 45: Rinnovo dell'autorizzazione](#)

[Art. 46: Pubbliche affissioni](#)

[TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI](#)

[Art. 47: Sanzioni e penalità](#)

[Art. 48: Norme transitorie:](#)

[Art. 49: Norme finali](#)

[Art. 50: Entrata in vigore](#)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

- 1) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 2) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 3) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
- 4) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

ART. 2 - Classificazione del Comune

Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

ART. 3 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
Per "Patrimonio indisponibile" le aree di proprietà del Comune rispettivamente utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 4 - Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 5 - Le tariffe

- 1) La deliberazione tariffaria, così come le scadenze di versamento, sono di competenza della Giunta comunale e devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art.20, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli, targhe, standardi e simili o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli si definisce temporanea o giornaliera quando la sua durata minima di esposizione è di 30 giorni e la sua durata massima non supera i 90 gg di esposizione.

ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) con spettacoli viaggianti;

ART. 7 - Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) La pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro *"Statuto dell'Associazione"*;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili.

ART. 8 - Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo che deve farne apposita domanda al competente Ufficio Comunale al fine di ottenere il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.
- 2) Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda redatta in carta legale, fatta eccezione per quelle avanzate dai soggetti che rientrano nell'esenzione, va consegnata all'Ufficio competente o trasmessa a mezzo PEC dell'ente.
- 3) Per le occupazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) La domanda per l'occupazione del suolo pubblico deve contenere:
 - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, nel caso di soggetto diverso la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda, nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - l'ubicazione e la determinazione della porzione del suolo o spazio pubblico o del bene che richiede di occupare;
 - la superficie o l'estensione lineare che s'intende occupare;
 - la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di

occupazione;

- il tipo di attività che s'intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune nonché sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 9 - Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii.
- 2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 19, il canone è da versarsi annualmente in un'unica soluzione entro il 30 aprile ed è determinato forfettariamente, pari al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 1,50 (art. 1, comma 831 - L.160/2019)
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a € 800,00.
Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 10 - Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 11 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Si applicano le procedure del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali vigente.

ART. 12 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 14 - Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

- 1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) ponteggi, steccati e simili;
 - f) cartelli pubblicitari e simili;
 - g) aree per spettacoli viaggianti;
 - h) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - j) tende, tendoni ecc.;
 - k) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 15 - Suddivisione del territorio in zone

- 1) A tal proposito, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate n. 2 categorie "A" e "B" e il territorio comunale è diviso in "Capoluogo" e "Colombare" secondo l'allegato "1" costituente parte integrante al presente regolamento.
- 2) La classificazione suddetta potrà essere aggiornata con deliberazione consiliare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione.
- 3) Per le occupazioni ricadenti nella categoria "A", la tariffa applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella categoria "B" si applicano le tariffe di canone nella misura del 80%.
- 4) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 16 - Determinazione del canone per le occupazioni

- 1) Per le occupazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 2) Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato così come alle unità successive.
- 3) **Per il versamento del canone per le occupazioni è fissato il limite di esenzione a € 2,00.**
- 4) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Le superfici sono calcolate in ragione del 80 per cento.
Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- 5) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50 per cento (50%)

- 6) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa è ridotta del 80 per cento (80%). Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere l'esenzione.
- 7) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (50%).

ART. 17 - Tariffa per le occupazioni sottosuolo

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all'articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 18 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 19 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.
- 2) L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 40 mq.

- 3) La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

- c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
- 4) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
- 5) Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nell' allegato tariffario con il relativo coefficiente.
- 6) Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 20 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
- a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
 - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di impianto:
- a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - c) CARTELLI PUBBLICITARI: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - d) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definisce striscione, locandina e stendardo o altro mezzo simile l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di

rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima in base alla zona d'installazione. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**
- j) La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari con riferimento all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

- k) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- l) **PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI:** (Aerostati/Mongolfiere, ecc.) che si distinguono per essere vincolati mediante uno o più cavi o mediante utilizzo in forma libera.

m) PUBBLICITA' FONICA E/O SIMILI: consiste nel diffondere messaggi a scopo commerciale, promozionale o di propaganda a mezzo di altoparlanti o apparecchiature per l'amplificazione sonora.

- 3) La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.

ART. 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 4) È vietato il posizionamento nel centro storico di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne d'esercizio o quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.

ART. 22 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

- 1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
- 2) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:

Tabella per l'applicazione delle distanze all'interno del centro abitato <i>(distanze minime ammesse espresse in metro)</i>		
<i>Distanze</i>	<i>Impianti paralleli al senso di marcia dei veicoli</i>	<i>Impianti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli</i>
Dal limite della carreggiata	0,80	1,5
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	5/15*	15
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	15	20
Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	5	10
Prima dei segnali di indicazione	15	20
Dopo i segnali di indicazione	5	10

Dal punto di tangenza delle curve	10	20
Prima delle intersezioni	30	30
Dopo le intersezioni	25	25
Dagli imbocchi delle gallerie	10	30

* Distanza da rispettare tra ogni gruppo di impianti composto al massimo da n. 3 elementi consecutivi ognuno avente superficie inferiore o uguale a 6 m². Per superfici superiori la distanza tra ogni gruppo dovrà essere di m. 15.

ART. 23 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato

- 1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

ART. 24 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. **Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore.**
- 2) **Per il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è fissato il limite di esenzione a € 1,00.**
- 3) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 4) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 5) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6) **Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:**
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie tra fino a 5 mq.
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,01 mq. e 8,00 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
- 7) **Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:**
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie fino a 5 mq.;
 - b) 67% per le esposizioni pubblicitarie tra 5,01 mq. e 8,00 mq.;
 - c) 51% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 25 - Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 2) L'Ufficio comunale preposto è competente al rilascio della concessione/autorizzazione.
- 3) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 26 - Procedimento di rilascio della concessione

- 1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del procedimento, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia Locale, che dovrà esprimersi entro 5 giorni feriali dalla richiesta.
- 2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
- 3) Il responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l'eccezione di cui all'art. 27, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro 10 gg.

ART. 27 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

- 1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

ART. 28 - Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Locale e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese, in caso contrario, il Comune tratterrà la cauzione provvisoria per la garanzia del perfetto ripristino dei manufatti stradali per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, recinzioni, manutenzioni straordinarie ecc.

ART. 29 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 3) Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale secondo i criteri previsti dall'ente a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione. Il versamento della cauzione deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione.

- 4) Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta il diniego dell'istanza.
- 5) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

ART. 30 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ART. 31 - Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 32 - Occupazioni con ponti, scale.

- 1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad un'ora.
- 2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

ART. 33 - Occupazione con tende e tendoni

- 1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- 2) Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 34 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
- 2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 3) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.

- 4) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 35 - Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 48.

ART. 36 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 37 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 38 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 39 - Domanda e documentazione

- 1) Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.

ART. 40 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il preavviso di diniego (l'interessato ha facoltà di presentare eventuali specifiche osservazioni o documentazione che ritenga utili ai fini della rivalutazione della situazione entro 10 gg. dal ricevimento dello stesso) o il diniego motivato.
- 2) In caso di domande incomplete, l'ufficio richiede all'interessato l'integrazione entro 10 giorni dalla richiesta.
- 3) L'autorizzazione è valida dalla data dell'atto autorizzatorio con validità di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 41 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 42 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

ART. 43 - Revoca dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 48.

ART. 44 - Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 45 - Rinnovo dell'autorizzazione

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

CAPO III – Le pubbliche affissioni

ART. 46 - Pubbliche affissioni

- 1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
- 2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a presentare domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 10) Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni, e i periodi successivi sono calcolati in ragione di multipli di 5 giorni.
- 11) Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nella delibera che stabilisce le tariffe.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 47 - Sanzioni e penalità

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 30% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
- 4) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 5) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 48 - Norme transitorie

- 1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
- 3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

ART. 49 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/TOSAP/ICPDPA.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il Piano Generale Impianti Pubblicitari, nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 4) La Giunta comunale con necessario provvedimento approva ulteriori zone/vie.

ART. 50 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.